

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Direzione centrale autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio affari Istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni
 Alle Province
 Alle Comunità montane
 Alle UTI
 Alla Comunità collinare del Friuli
 LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
 All'ANCI Friuli Venezia Giulia
 All'UPI Friuli Venezia Giulia
 All'UNCEM Friuli Venezia Giulia
 LORO SEDI

oggetto: nota illustrativa delle principali modifiche intervenute alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", in seguito all'approvazione della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (*Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012*).

PREMESSA

Il 30 giugno 2016 è entrata in vigore la legge regionale 10/2016 in oggetto pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 del 29 giugno 2016 al BUR n. 26 del 29 giugno 2016, recante, tra l'altro, modifiche alla legge regionale 26/2014.

Di seguito si illustrano le principali novità intervenute di interesse per i Comuni, con particolare riferimento alle modifiche di carattere ordinamentale, attinenti, in particolare, alla costituzione e all'avvio delle UTI.

1. ARTICOLO 26 DELLA LR 26/2014 (FUNZIONI COMUNALI ESERCITATE DALLE UNIONI)

L'articolo 6 della lr 10/2016 ha apportato le seguenti modifiche **all'articolo 26 della lr 26/2014**:

- a)** sono **ridotte da 5 a 3** le funzioni comunali che il comma 1 prevede siano esercitate tramite UTI con decorrenza **1 luglio 2016** (vale a dire quella di cui alla **lettera l)** che riguarda l'elaborazione e la presentazione di progetti a finanziamento europeo - **più altre 2 a scelta**);
- b)** restano **3 le funzioni** da esercitarsi tramite UTI **dall'1 gennaio 2017** tra le quali viene inserita obbligatoriamente quella relativa ai **Servizi sociali dei Comuni** (comma 1 lettera b) che in precedenza era tenuta in sospenso);

c) le funzioni relative all'**edilizia scolastica e ai servizi scolastici** (già al comma 1 lettera e)) sono espunte dall'articolo 26 e **spostate all'articolo 27**;

d) le **restanti 5 funzioni** comunali sono esercitate dalle UTI dall'**1 gennaio 2018**.

2. ARTICOLO 27 DELLA LR 26/2014 (ULTERIORI FUNZIONI COMUNALI ESERCITATE IN FORMA ASSOCIATA)

L'articolo 7 della lr 10/2016 ha sostituito **l'articolo 27 della lr 26/2014**; il nuovo articolo 27 prevede differenti decorrenze delle funzioni ivi indicate e diverse modalità di esercizio associato delle stesse rispetto al testo previgente.

In particolare:

a) a far data dall'**1 luglio 2016** i Comuni partecipanti alle UTI svolgono necessariamente in forma associata avvalendosi degli uffici dell'UTI la sola funzione della **programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all'attività della CUC regionale** (comma 1, lettera a);

b) la gestione associata dei **servizi finanziari e contabili** è differita all'**1 gennaio 2017** unitamente ad **altre 2 funzioni a scelta** fra quelle indicate al comma 1, lettera b);

c) le **restanti 3 funzioni** sono svolte in forma associata dall'**1 gennaio 2018** (comma 1, lettera c);

d) tra le funzioni da svolgere in forma associata sono state aggiunte quelle relative all'**edilizia scolastica ed ai servizi scolastici** (comma 1, lettera b), numero 5) in precedenza collocate nell'articolo 26;

e) il **comma 2** conserva la disposizione previgente riguardo alla competenza decisoria degli organi dei Comuni rispetto alle funzioni indicate nell'articolo;

f) il **comma 3** del nuovo articolo 27 prevede che **le 5 funzioni comunali indicate alla lettera b)** (opere pubbliche e procedure espropriative; pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; procedure autorizzatorie in materia di energia; organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; edilizia scolastica e servizi scolastici) possano (tutte o alcune) essere svolte, alternativamente:

1. **tramite l'UTI** da parte di tutti i comuni che vi partecipano;

2. **in forma singola** dai soli Comuni con popolazione uguale o superiore a **15.000 abitanti**, soglia ridotta a **5.000** se appartenenti o appartenuti a **Comunità montane**;

3. **in forma associata anche tramite convenzioni** tra Comuni della medesima UTI purché sia **raggiunta la medesima soglia demografica** indicata al precedente punto 2;

g) il **comma 4** del nuovo articolo 27 prevede che le soglie demografiche indicate al comma 3 per l'esercizio associato delle funzioni tramite convenzione possano essere **ridotte rispettivamente a 7.500 e 3.000 abitanti** nei casi di particolare adeguatezza organizzativa individuati con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il CAL, sulla base dei criteri proposti dall'Osservatorio per la riforma;

h) il **comma 5** prevede una **ulteriore riduzione del 30 per cento** delle soglie di cui ai commi 3 e 4 per i Comuni in cui è tradizionalmente presente la **minoranza linguistica slovena** ai sensi dell'articolo 4 della Legge 38/2001. **Si rappresenta che l'elenco dei Comuni del Friuli Venezia Giulia in cui si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena ai sensi del citato articolo 4, l. 38/2001 è contenuto nella tabella approvata con DPR 12 settembre 2007.**

3. ARTICOLO 32 DELLA LR 26/2014 (FUNZIONI DELLE PROVINCE E TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI)

L'articolo 8 della lr 10/2016 ha modificato l'**articolo 32 della lr 26/2014** nei termini seguenti:

a) al **comma 3** viene rimodulata la decorrenza del trasferimento alla Regione di alcune funzioni provinciali ora collocate nell'**Allegato B**.

In particolare:

- è spostata all'**1 agosto 2016** la decorrenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei **trasporti eccezionali** ex art. 66 lr 41/1986 (punto 10, lettera J septies);
- è fissata all'**1 gennaio 2017** la decorrenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di **ambiente** di cui al punto 2 bis, quelle in materia di **demanio idrico e difesa del suolo** di cui al punto 4 bis e quelle in materia di **energia** di cui al punto 5 bis del summenzionato Allegato B;
- la decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui al punto 7, lettera a) (funzioni e compiti relativi all'**istruzione secondaria superiore** ex art. 139, comma 1, lett. a) e b) d.lgs.112/1998) resta ferma all'**1 novembre 2016**;
- la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle **restanti funzioni provinciali** di cui all'Allegato B è rimasta ferma all'**1 luglio 2016**;

b) al **comma 4** dell'articolo 32 viene spostata, dall'1 ottobre 2016 all'1 gennaio 2017, la decorrenza del trasferimento ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le UTI (Allegato C) delle funzioni provinciali e dei compiti relativi all'**istruzione secondaria superiore** di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d) del d.lgs. 112/1998.

La decorrenza dell'esercizio da parte dei Comuni tramite le UTI delle restanti funzioni provinciali di cui all'Allegato C resta ferma all'**1 ottobre 2016**.

4. ARTICOLO 36 DELLA LR 26/2014 (SOPPRESSIONE DELLE COMUNITA' MONTANE)

L'articolo 10 della lr 10/2016 ha modificato l'**articolo 36 lr 26/2014** spostando dall'1 luglio all'**1 agosto 2016** la decorrenza della **soppressione delle Comunità montane** del Friuli Venezia Giulia e del contestuale subentro, nell'esercizio delle loro funzioni, delle UTI e dei Comuni che non vi partecipano.

5. ARTICOLO 38 BIS DELLA LR 26/2014 (DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SUBENTRO)

L'articolo 11 della lr 10/2016 inserisce nella lr 26/2014 l'**articolo 38 bis lr 26/2014** contenente disposizioni speciali in materia di subentro alle Comunità montane.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 38 bis lr 26/2014 prevede che i beni immobili siano attribuiti all'UTI costituita nell'ambito territoriale di riferimento come individuato dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6 (DGR 1282/2015). Gli eventuali proventi generati dai beni immobili spettano, al netto dei relativi costi, alle UTI e ai Comuni che non vi partecipano proporzionalmente agli abitanti di ciascuno.

Se i beni immobili insistenti sul territorio di un determinato Comune soddisfano interessi esclusivi di questo, vengono attribuiti in proprietà ad esso.

Il **comma 2** prevede la costituzione di uno o più **uffici stralcio** presso l'UTI cui è attribuita la sede di ciascuna Comunità montana: agli uffici stralcio è affidata la gestione dei beni e dei rapporti giuridici non suscettibili di frazionamento per la conclusione delle operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'UTI sede dell'Ufficio stralcio provvede alla liquidazione, tra le UTI subentranti alla CM, dei rapporti giuridici non ancora conclusi al 31 dicembre 2019.

Il **comma 3** attribuisce le partecipazioni in enti e società della CM alle UTI che ad essa succedono con quote proporzionali agli abitanti di ciascuna delle UTI.

Il **comma 4** attribuisce il personale delle CM alle sole UTI che succedono ad esse.

6. ARTICOLO 40 DELLA LR 26/2014 (SCIoglimento DI FORME COLLABORATIVE)

L'articolo 12 della lr 10/2016 modifica l'**articolo 40 della lr 26/2014** introducendovi il **comma 1 bis**, e il **comma 1 ter**.

In particolare, con il nuovo **comma 1 ter** viene prorogato dall'1 luglio 2016 all'1 gennaio 2017 il termine dal quale opera lo scioglimento ex lege delle **associazioni intercomunali** (già previste dall'art. 22 lr 1/2006 abrogato dalla lr 26/2014) e del Consorzio comunità collinare del Friuli ad esse equiparato (art. 46 c.5 lr 1/2006); al Presidente della forma associativa viene affidato il compito di curarne la liquidazione.

Inoltre, il **comma 1 bis** prevede che entro il **31 dicembre 2016** le Giunte comunali possano deliberare di mantenere operative le eventuali convenzioni attuative concernenti le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 fino al conferimento in UTI e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 in modo da garantire la gestione associata delle funzioni senza soluzione di continuità.

E' rimasta ferma la data dell'1 luglio 2016 per lo scioglimento ex lege delle Unioni di comuni (art. 23 lr 1/2006) diverse dalle UTI.

7. MODIFICHE A NORME DI CARATTERE FINANZIARIO CONNESSE ALL'AVVIO DELLE UTI

La LR 10/2016 interviene anche in merito ad alcune previsioni di carattere finanziario connesse all'avvio delle UTI, con lo scopo di abrogare le precedenti disposizioni relative a riduzioni di trasferimenti finanziari regionali ai comuni non aderenti alle UTI oppure con lo scopo di adeguare le discipline finanziarie alle innovazioni ordinamentali e funzionali definite con la medesima LR 10/2016.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, si richiamano in particolare:

- a) l'**articolo 13** della lr 10/2016 che ha modificato il comma 4 dell'articolo 42 lr 26/2014 eliminando la previsione della riduzione del 30 per cento dei trasferimenti regionali a titolo di penalizzazione per i Comuni non facenti parte delle UTI;
- b) l'**articolo 39** della lr 10/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 45 della lr 18/2015 (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle UTI) eliminando alla lettera b) la previsione generale che destinava la quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale solo ai Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale;
- c) l'**articolo 42, comma 1, lettere a) e b)** della lr 10/2016 che modifica l'articolo 38 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle UTI) della LR 3/2016 prevedendo nella nuova formulazione del comma 2 che, per l'anno 2016, la quota di perequazione (pari complessivamente a circa 26 milioni) sia ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni, senza alcuna distinzione tra quelli aderenti e non aderenti alle Unioni territoriali intercomunali.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si richiamano in particolare:

- a) **l'articolo 36** della lr 10/2016 che apporta alcune modifiche all'articolo 7 (Sistema delle Autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) della lr 34/2015 fissando, tra l'altro, al 31 ottobre 2016 il termine per la stipula della prima Intesa per lo sviluppo regionale, al fine di rendere coerente la suddetta tempistica con quella di avvio delle Unioni territoriali intercomunali;
- b) **l'articolo 37** della lr 10/2016 che sostituisce l'articolo 46 (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'UTI) della lr 18/2015 apportandovi i coordinamenti normativi conseguenti alle modifiche degli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014. Vengono riproposti gli incentivi per le Unioni territoriali che attivano le funzioni in via anticipata e in numero maggiore rispetto a quanto previsto nella legge regionale 26/2014. L'elemento di novità sostanziale, per il solo anno 2016, in relazione alla fase di avvio delle UTI, consiste nel riconoscere l'incentivo per le funzioni anche se svolte solo da una parte dei Comuni appartenenti all'UTI. Il valore di ciascuna funzione, in tale ipotesi, è rapportato alla popolazione dei Comuni che la gestiscono tramite Unione rispetto alla popolazione totale dei Comuni partecipanti (art. 37, comma 2 della LR 10/2016);
- c) **l'articolo 42, comma 1, lettere c) e d)** della lr 10/2016 che modifica l'articolo 38 della lr 3/2016, che rideterminano le quote del trasferimento regionale tra Comunità montane e UTI subentranti a seguito della proroga prevista dalla medesima lr 10/2016.

Infine, si segnala **l'articolo 38** della lr 10/2016 che – in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 (legge stabilità regionale 2016) – prevede che la quota dello stanziamento dei Comuni da destinare a incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è quantificata tra il 10 per cento e il 15 per cento per il 2017 e tra il 15 per cento e il 20 per cento per il 2018 dell'importo complessivo del fondo ordinario transitorio comunale previsto dall' articolo 7, comma 5, della medesima legge regionale 34/2015. La determinazione definitiva delle quote avverrà con legge regionale di stabilità e il relativo collegato per l'anno 2017, previo coinvolgimento delle UTI.

8. ARTICOLI 56 TER, 56 QUATER E 68 LR 26/2014 MODIFICHE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI IN UTI

Gli articoli 14, 15 e 16 della lr 10/2016 intervengono sugli articoli **56 ter, 56 quater e 68** della lr **26/2014** in conseguenza alla modifica apportata **all'articolo 26 comma 2** della medesima legge regionale che ha fissato all'**1 gennaio 2017** la decorrenza dell'esercizio in UTI delle funzioni relative ai **servizi sociali dei Comuni**.

In particolare, la modifica di cui **all'articolo 68** prevede l'adeguamento della delimitazione degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'articolo 19 della lr 17/2014 all'assetto delle UTI entro il 31 ottobre 2016 con effetto dall'1 gennaio 2017.

9. ALTRE MODIFICHE ALLA LR 26/2014

Ulteriori **modifiche alla lr 26/2014** da parte della lr 10/2016 riguardano:

- a) **l'articolo 10** (Statuti): la modifica elimina la previsione che lo statuto dell'UTI debba individuare lo stemma della medesima. Le UTI, pertanto, **possono** dotarsi di un proprio stemma ovvero logo o emblema.
- b) **l'articolo 4** della lr 10/2016 inserisce nella lr 26/2014 **l'articolo 19 bis** (Personale dell'Unione) il quale esplicita la destinazione del personale delle UTI nel caso di recesso dall'UTI del Comune che

ha conferito il personale (nel qual caso il personale rientra nella dotazione organica del Comune) e nell'evenienza in cui l'UTI sia sciolta (in tal caso il personale è riassegnato al Comune di provenienza o al Comune capofila dell'UTI). Nel caso in cui il personale in servizio presso le UTI divenga permanentemente inidoneo alle mansioni per le quali era stato assegnato alle UTI medesime, rientra nel Comune di provenienza;

c) L'articolo 5 della lr 10/2016 ha aggiunto il **comma 3 bis all'articolo 21** (Assemblee di comunità linguistica) della lr 26/2014. Tale norma consente alle Assemblee di comunità linguistica di avvalersi per la propria attività della collaborazione degli uffici e del personale di ARLeF o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.

10. MODIFICHE ALL'ALLEGATO C (FUNZIONI PROVINCIALI TRASFERITE AI COMUNI PER L'ESERCIZIO TRAMITE UTI) DELLA LR 26/2014

L'articolo 20 della lr 10/2016 apporta modifiche ai punti 7 e 10 dell'allegato C alla lr 26/2014. In particolare, vengono aggiunte tra le funzioni provinciali da esercitarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni in forma associata le seguenti funzioni:

- a)** La funzione in materia di istruzione di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d) del d.lgs. 112/1998 (si tratta del c.d. Piano di utilizzo degli spazi – edifici ed attrezzature).
- b)** Le funzioni in materia di trasporti - punto 10 lett. c bis) e c ter) dell'allegato (funzioni di cui agli artt. 30 e 37 bis della lr 23/2007).

Vengono invece tolte dall'allegato C (e spostate nell'allegato B) le funzioni in materia di trasporti di cui al punto 10 lettere b) ed e) (artt. 2, 6 e 7 lr 22/2005; art. 49, comma 1 e 51 lr 23/2007).

Per informazioni e chiarimenti:

- sugli aspetti ordinamentali: Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza
dott.ssa Barbara Zanessi - tel. 0432 555720 barbara.zanessi@regione.fvg.it;

- sugli aspetti finanziari: Servizio finanza locale
dott.ssa Laura Testoni - tel. 0432 555583 laura.testoni@regione.fvg.it

Cordiali saluti.

Il direttore centrale
Antonella Manca
(sottoscritto digitalmente)